DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA NELLA REGIONE CAMPANIA

Art. 1

Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica, per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali, regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta. Per le opere di cui al comma 1, decorso infruttuosamente il termine di cui allo stesso comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, convoca e presiede una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare. Il presidente della conferenza, con apposito decreto, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza stessa come risultanti da apposito verbale, rilascia i relativi provvedimenti.

Versione in vigore dal 4 ottobre 1990, non più in vigore dal 4 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-idrica-nella-1990/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it